



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quali sono le misure sostitutive alla detenzione?

Autore: Sabrina Mirabelli | 29/09/2021



La funzione rieducativa della pena, prevista dalla Costituzione, si può realizzare mediante l'uso di strumenti alternativi alla detenzione.

Il carcere non può e non deve rappresentare l'unico modo per un condannato, di scontare una pena. Proprio per tale motivo, negli ultimi anni, il Consiglio di Europa ha invitato gli Stati membri ad incentivare l'utilizzo di misure alternative alla detenzione. In risposta all'appello, l'Italia ha approvato diverse riforme in materia,

intervenendo a più riprese sulla legge sull'ordinamento penitenziario, che prevede espressamente **quali sono le misure sostitutive alla detenzione [1]**.

In sostanza, le misure alternative alla detenzione sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la detenzione domiciliare a cui si possono aggiungere la liberazione anticipata **[2]** e l'espulsione dal territorio italiano per i cittadini stranieri, condannati o detenuti, irregolarmente presenti in Italia, che appartengono a uno Stato non facente parte dell'Unione Europea **[3]**.

Le **misure sostitutive alla detenzione** consentono al soggetto che ha subito una condanna definitiva di scontare, in tutto o in parte, la **pena detentiva fuori dal carcere**. Si differenziano dalle misure cautelari, che si possono applicare durante il processo, in quanto presuppongono la pronuncia di una condanna e, quindi, di una pena definitiva. Il loro scopo è quello di favorire il **reinserimento del condannato nella società** civile, sottraendolo all'ambiente carcerario al fine di evitare i danni che possono derivare dal contatto tra il soggetto e l'istituto penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

Quali sono le misure sostitutive alla detenzione?

Le **misure alternative alla detenzione**, che si possono distinguere in base al grado di libertà riconosciuto al condannato, sono le seguenti.

Affidamento in prova al servizio sociale

L'**affidamento in prova al servizio sociale** è la misura alternativa a cui corrisponde il grado di libertà maggiore, avendo il condannato una possibilità di spostamento piuttosto ampia, se motivata, ma sempre con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza e la supervisione dell'Uepe (Ufficio per l'esecuzione penale esterna). In pratica, il soggetto può scontare la pena detentiva, inflittagli o residua, in regime di libertà assistita o controllata, sulla base di un programma di trattamento predefinito con l'ufficio di esecuzione della pena esterna.

Tale misura si applica solo a chi è stato condannato a una pena detentiva non superiore a tre anni **[4]** e la sua durata corrisponde ad un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto,

riferendone periodicamente al magistrato di sorveglianza. Se il suo comportamento è contrario alla legge o alle prescrizioni dettate ed appare incompatibile con la prosecuzione della prova, la misura viene revocata.

La legge sull'ordinamento penitenziario estende l'applicazione dell'affidamento in prova ai servizi sociali oltre i limiti di pena previsti, ai **soggetti tossicodipendenti e alcolodipendenti [5]** e ai **soggetti affetti da Aids o da grave deficienza immunitaria**, che intendono intraprendere un programma di cura ed assistenza [6].

Detenzione domiciliare

La **detenzione domiciliare** consente al condannato di scontare la pena o parte di essa fuori dall'istituto penitenziario, in un luogo determinato, ad esempio nella propria abitazione, in una comunità o in un luogo di cura o di assistenza, potendosene allontanare previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza, per brevi periodi e per motivate ragioni, e con il controllo delle forze dell'ordine [7].

La detenzione domiciliare si applica:

- al soggetto che ha compiuto i settanta anni di età, condannato per qualunque reato ad eccezione di quelli più efferati;
- alla condannata, madre di bambini di età inferiore agli anni dieci, la quale può usufruire di tale misura sostitutiva alla detenzione al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli [8];
- al soggetto affetto da Aids o da grave deficienza immunitaria, che ha in corso o intende intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di Aids;
- al condannato, esercente la potestà, padre di prole di età inferiore ai dieci anni, con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- alla persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- alla persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- alla persona minore di ventuno anni per comprovate esigenze di salute, di

studio, di lavoro e di famiglia.

La misura può essere revocata qualora il comportamento del soggetto ne renda impossibile la prosecuzione oppure vengano meno le condizioni previste dalla legge.

Semilibertà

Grazie alla **semilibertà**, il condannato può svolgere un'attività fuori dal carcere per una parte della giornata e partecipare ad attività lavorative ed istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, tornando nell'istituto penitenziario al termine delle stesse **[9]**.

Può accedere all'istituto della semilibertà il condannato alla pena dell'**arresto** e alla pena della **reclusione non superiore a sei mesi**, se non è affidato in prova al servizio sociale. Fuori dal predetto caso la semilibertà può essere concessa al condannato che abbia espiato almeno metà della pena o almeno venti anni se si tratta dell'ergastolo.

La **revoca della misura** si ha nelle ipotesi in cui il soggetto perda il lavoro, non sia idoneo al trattamento, abbia violato le prescrizioni imposte, non faccia ritorno nell'istituto penitenziario senza giustificato motivo.

Liberazione anticipata

Accanto alle misure sostitutive alla detenzione appena esaminate si inserisce la **liberazione anticipata [10]**, la quale viene concessa al detenuto che abbia dimostrato di partecipare attivamente all'opera di rieducazione. In sostanza, consiste in una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, considerando anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare, di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al servizio sociale.

Chi dispone le misure sostitutive alla detenzione?

Le misure sostitutive alla detenzione vengono decise dal tribunale di sorveglianza. Più precisamente, se l'**esecuzione della pena** non è ancora iniziata, la relativa istanza di concessione di una delle predette misure va presentata al pubblico

ministero nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del provvedimento di sospensione. Il pubblico ministero trasmette l'istanza al tribunale di sorveglianza, il quale deve decidere in merito alla richiesta entro quarantacinque giorni. Invece, se l'esecuzione della pena è già iniziata, l'istanza va presentata al tribunale di sorveglianza **[11]**.

Note

[1] Artt. 47-52 L. n. 345/1975. **[2]** Art. 176 cod. pen. **[3]** Art.16 del D. Lgs. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione. **[4]** Art. 47 L. n. 345/1975. **[5]** Art. 94 L. n. 309/1990. **[6]** Art. 47-quater L. n. 345/1975. **[7]** Art. 47-ter L. n. 345/1975. **[8]** Art. 47-quinquies L. n. 345/1975. **[9]** Art. 48 L. n. 345/1975. **[10]** Art. 54 L. n. 345/1975. **[11]** Art. 656 cod. proc. pen.